

ESAME PER IMPIEGARE TECNICHE RADIOGRAFICHE CONVENZIONALI ESTESE

Stato al 4 giugno 2019

Centro Professionale Sociosanitario Locarno

REGOLAMENTO

concernente

gli esami per l'ottenimento dell'attestato di competenza per l'impiego di tecniche radiografiche convenzionali estese

Visti e considerati

- a) l'articolo 6 della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50)
- b) gli articoli 3, 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 lettera a, 9 lettera a, 1 O capoverso 2 e allegato 1 dell'ordinanza del 15 settembre 1998 sulla formazione in radioprotezione (RS 814.501.261)

Il Centro professionale di Locarno organizza gli esami per l'ottenimento dell'attestato di competenza per l'impiego di tecniche radiografiche convenzionali estese.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Organo responsabile

Gli esami sono organizzati dal Centro professionale sociosanitario di Locarno.

Art. 2 Scopo degli esami

Gli esami hanno lo scopo di misurare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati nel settore esaminato. Le competenze oggetto di certificazione si deducono dal programma di formazione.

2 RESPONSABILITA' E COMMISSIONE D'ESAME

Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

¹ L'organizzazione dell'esame è affidata ad una Commissione d'esame composta da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri incaricati dal CPS Locarno che designa pure il presidente

² La commissione è composta da almeno un tecnico di radiologia medica, due periti in radiologia e un docente del corso preparatorio

³ La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività e delle materie di formazione. I membri sono scelti tra persone competenti nella professione e i docenti dei corsi.

⁴ Un membro della commissione è anche membro della Direzione CPS Locarno.

Art. 4 Compiti della Commissione d'esame

¹ La Commissione d'esame:

- a) emana le modalità d'attuazione del regolamento d'esame;
- b) fissa la data e il luogo d'esame;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) ratifica i compiti d'esame e organizza lo stesso;
- e) nomina e impegna i periti;
- f) decide sull'ammissione all'esame;
- g) decide sul rilascio dell'attestato;
- h) tratta le domande e i ricorsi;
- i) gestisce la contabilità e la corrispondenza.

² La Commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla Segreteria della scuola.

La Commissione esaminatrice può ricorrere a consulenze esterne.

Art. 5 Vigilanza degli esami

Gli esami hanno luogo sotto la vigilanza del Cantone e non sono pubblici. In casi particolari, la Commissione d'esame può concedere delle deroghe.

3 ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

Art. 6 Iscrizione

Coloro che hanno frequentato il corso di formazione hanno diritto ad iscriversi all'esame.

Art. 7 Ammissione agli esami

Sono ammessi all'esame per l'ottenimento dell'attestato di capacità per l'impiego di tecniche radiografiche stese coloro che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) partecipazione ad almeno 80% delle lezioni del corso di perfezionamento "Tecniche radiografiche estese";
- b) presentano un attestato di un medico perito che certifica l'esecuzione di 50 radiografie rappresentative della colonna vertebrale, del bacino, dell'addome e del cranio.
- c) hanno eseguito le 50 radiografie in un lasso di tempo minore a 18 mesi;
- d) hanno pagato la tassa d'esame

Art. 8 Accettazione dell'iscrizione

¹ Il candidato che adempie a tutte le norme precisate negli articoli 6 e 7 è ammesso all'esame e ne riceve comunicazione scritta.

² Con l'ammissione all'esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.

Art. 9 Tasse d'esame

¹ La tassa d'esame è di CHF 250. -

² Chi non supera l'esame non ha diritto al rimborso della relativa tassa.

4 ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

Art. 10 Convocazione

Il programma della sessione di esami è comunicato all'esaminando almeno dieci giorni prima della data assegnata.

Art. 11 Ritiro del candidato prima dell'esame

La tassa verrà rimborsata unicamente nel caso in cui il candidato dovesse ritirarsi dall'esame per motivi di forza maggiore: malattia (presentando un certificato medico), infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o protezione civile.

Art. 12 Ritiro del candidato durante l'esame

Se per motivi gravi (art. 11) un candidato non può portare a termine un esame iniziato, può chiedere di concludere o ripetere l'esame in un secondo momento. La decisione in merito spetta alla Commissione

Art. 13 Sorveglianza degli esami, periti

¹ Almeno due esaminatori conducono gli esami; esprimono la loro valutazione e uno di essi prende nota in dettaglio delle valutazioni e delle osservazioni.

² Gli esaminatori sono ricusabili nei casi di stretta parentela o se vi sono vincoli tali da poter compromettere il regolare svolgimento della procedura di qualificazione. La decisione in merito spetta alla Commissione d'esame.

5 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Art. 14 Modalità di svolgimento dell'esame

L'esame si compone di una parte orale ed una parte pratica e ha la durata complessiva di un'ora.

L'esame orale dura 30 minuti e consiste in quattro domande inerenti i temi:

- a) radioprotezione,
- b) parametri tecnici,
- c) tecniche radiografiche/immagini,
- d) radiobiologia/dosimetria.

La prova pratica consiste nell'esecuzione di tre radiografie e nell'analisi critica di due immagini radiografiche proposte dalla Commissione d'esame.

Art. 15 Mezzi ausiliari

All'esame finale non è permesso l'uso di alcun mezzo ausiliario salvo l'uso della documentazione personale nell'esame pratico.

6 VALUTAZIONE DELL'ESAME

Art. 16 Criteri di valutazione

¹ La Commissione dà il suo giudizio basandosi sulla valutazione fatta dai periti, condivisa e sottoposta alla commissione d'esame.

² La scala di valutazione tiene conto degli aspetti conoscitivi, operativi e tecnici.

Art. 17 Attribuzione delle note

La Commissione esaminatrice si riunisce dopo gli esami: l'esito degli esami di ogni candidato viene comunicato in seguito alla riunione di valutazione.

¹ Il candidato riceve una nota per l'esame orale e una nota per l'esame pratico.

Art. 18 Valore delle note

¹ Le prestazioni sono valutate con le note da 1 a 6; è ammesso l'uso di punti decimali.

² Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

7 SUPERAMENTO O RIPETIZIONE DELL'ESAME

Art. 19 Condizione per il superamento dell'esame

L'esame è superato se la media delle note orale e pratica arrotondata al decimale raggiunge almeno il 4 e se la nota dell'esame pratico raggiunge almeno il 4.

Art. 20 Ripetizione dell'esame

Chi non ha superato l'esame può presentarsi ad un secondo esame nella successiva sessione (non prima di 3 mesi dall'ultimo esame); chi non supera anche il secondo esame può ripresentarsi per la terza ed ultima volta ad una nuova sessione.

8 ATTESTATO D'ESAME

Art. 21 Attestato d'esame

Chi ha superato l'esame ottiene un attestato che conferma il superamento dell'esame

9 **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 22 Diritto di ricorso

Contro le valutazioni degli esami finali può essere inoltrato reclamo alla Commissione d'esame entro 15 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato e contenere osservazioni ed esplicite richieste del ricorrente.

Art. 24 Diritto applicabile

Per tutti gli aspetti non contemplati nel regolamento, è vincolante il riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento degli esami per l'ottenimento dell'attestato di competenza per l'impiego di tecniche radiografiche convenzionali estese entra in vigore il 12 aprile 2019

Locarno, 4 giugno 2019

La Direttrice CPS Locarno

Il responsabile per la
formazione continua

Manuela del Torso Merlini

Roberto Mossi

